

Allegato C alla delibera n. 139/23/CONS

## SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

### TEST DI REPLICABILITÀ DELLE OFFERTE DI SERVIZI DI RECAPITO DI INVII MULTIPLI DI POSTE ITALIANE

#### L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del \_\_\_\_\_ 2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva n. 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008;

VISTO il decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*” così come modificato dal d.lgs. n. 58/2011, che ha recepito la direttiva 2008/6/CE e, in particolare, l’art. 2, comma 4, lett. c), l’art. 3, comma 1 e comma 5, lett. c), l’art. 21, comma 1, e l’art. 23, comma 2;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l’art. 21 che conferisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i poteri di regolamentazione per il settore dei servizi postali ai sensi dell’art. 22 della direttiva 2008/6/CE;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS del 5 aprile 2019, recante “*Adozione del regolamento concernente le procedure di consultazione dei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 384/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Riesame delle previsioni in materia di accesso alla rete e all’infrastruttura postale di Poste Italiane*”;

VISTA la delibera n. 452/18/CONS, del 18 settembre 2018, recante “*Definizione del test di replicabilità delle offerte di servizi di recapito di invii multipli di Poste Italiane e dei criteri per la sua conduzione*”;

VISTA la delibera n. 294/20/CONS, del 7 luglio 2020, recante “*Modifica all’Allegato A alla delibera n. 452/18/CONS*”;

VISTA la delibera n. 27/22/CONS, del 27 gennaio 2022, recante “*Revisione dei criteri di definizione delle aree EU2 e individuazione dei relativi CAP*”;

VISTA la delibera n. 171/22/CONS, del 30 maggio 2022, recante “*Provvedimento finale di analisi del mercato dei servizi di consegna della corrispondenza e determinazione delle tariffe massime dei servizi postali universali - valutazione del livello di concorrenza e definizione dei rimedi regolamentari*”, e segnatamente l’articolo 10, comma 5, riguardante l’avvio del procedimento finalizzato alla modifica del test di replicabilità di cui alla delibera n. 452/18/CONS;

VISTA la delibera n. 30/23/CONS, dell’8 febbraio 2023, recante “*Offerte di Poste Italiane S.p.A. relative ai servizi di accesso all’ingrosso, ai sensi della Delibera n. 171/22/CONS con decorrenza 2023. Approvazione con modifiche*”;

CONSIDERATA l’esigenza di confermare l’applicazione di un test di replicabilità indirizzato a rappresentare un presidio di monitoraggio e, dunque, di deterrente alla presentazione di offerte non replicabili dagli operatori alternativi, in conformità all’obbligo di parità di trattamento e non discriminazione a carico di Poste Italiane;



VISTA la delibera n. 309/22/CONS, del 7 settembre 2022, recante “*Avvio del procedimento istruttorio relativo alla modifica dell’allegato A alla delibera n. 452/18/CONS recante ‘Definizione del test di replicabilità delle offerte di servizi di recapito di invii multipli di Poste Italiane e dei criteri per la sua conduzione’*”;

VISTE le osservazioni preliminari formulate da Poste Italiane S.p.A. e dal Consorzio di Tutela A.RE.L. (unitamente a Fulmine Group S.r.l.);

VISTA la delibera n. 139/23/CONS, del 15 giugno 2023, recante “*Consultazione pubblica relativa alla definizione del test di replicabilità delle offerte di servizi di recapito di invii multipli di Poste Italiane e dei criteri per la sua conduzione*”;

VISTI i contributi forniti dalle società \_\_\_\_\_ nell’ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 139/23/CONS;

SENTITE, in audizione, le società \_\_\_\_\_;

TENUTO CONTO delle informazioni e dei dati forniti, su richiesta dell’Autorità, nel corso del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario \_\_\_\_\_, relatore ai sensi dell’articolo 31 del “*Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### **Test di replicabilità. Finalità e formula**

1. Il test di replicabilità delle offerte di servizi postali di recapito di invii multipli formulate da Poste Italiane S.p.A. nell’ambito di gare ad evidenza pubblica o di richieste di offerta di grandi clienti privati è finalizzato ad assicurare il monitoraggio degli obblighi a carico di Poste Italiane S.p.A. di parità di trattamento e non discriminazione tra i prezzi all’ingrosso praticati ai concorrenti che si avvalgono della rete di servizio universale e i prezzi applicati alle proprie divisioni interne.
2. L’Autorità effettua il monitoraggio sugli esiti del test di replicabilità ai sensi dell’articolo 6 del presente provvedimento.

3. Il test di replicabilità delle offerte di servizi postali di recapito di invii multipli presentate da Poste Italiane S.p.A. nell'ambito di gare ad evidenza pubblica o di richieste di offerta di grandi clienti privati è costituito dalla seguente formula:

$$\sum_{\substack{a \in A \\ p \in P \\ c \in C}} p_{apc} Q_{apc} \geq \sum_{\substack{a \in A \\ p \in P \\ c \in C}} R_{apc} Q_{apc}^R + \sum_{\substack{a \in A \\ p \in P \\ c \in C}} W_{apc} Q_{apc}^W + I_{gara}$$

Dove:

- $a$  = elemento dell'insieme A che include le aree di recapito AM, CP ed EU;
- $p$  = elemento dell'insieme P che include i porti di peso;
- $c$  = elemento dell'insieme C che include i servizi di categoria descritta, indescritta, avvisi di ricevimento e notifiche a mezzo posta di cui all'art. 2 della presente delibera;
- $p_{apc}$  = prezzo praticato da PI per un singolo invio appartenente alla categoria  $c$ , del porto di peso  $p$ , da recapitare nell'area  $a$ ;
- $Q_{apc}$  = volume atteso di invii appartenenti alla categoria  $c$ , del porto di peso  $p$ , da recapitare nell'area  $a$  ;
- $R_{apc}$  = costo unitario del recapito che l'ICE è in grado di replicare attraverso l'utilizzo della propria infrastruttura logistica, per i servizi appartenenti alla categoria  $c$ , del porto di peso  $p$ , destinati all'area  $a$ .
- $Q_{apc}^R$  = volume atteso degli invii del servizio di categoria  $c$ , del porto di peso  $p$ , destinati all'area  $a$  in cui l'ICE è in grado di recapitare la posta con la propria rete (aree coperte direttamente dall'ICE).
- $W_{apc}$  = costo unitario del recapito che l'ICE non è in grado di replicare, per i servizi appartenenti alla categoria  $c$ , del porto di peso  $p$ , destinati all'area  $a$ .
- $Q_{apc}^W$  = volume atteso degli invii diretti verso le aree non coperte direttamente dall'ICE per il cui recapito l'ICE utilizza la rete o i servizi di PI.
- $I_{gara}$  = costi specifici della commessa.

## Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Il test di replicabilità di cui all'articolo 1 si applica alle offerte relative a procedure con valore a base d'asta pari o superiore a 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro.

2. Il test di replicabilità di cui all'articolo 1 si applica alle offerte aventi ad oggetto, per almeno il 90% del valore a base d'asta, la fornitura di uno o più dei seguenti servizi di recapito:
  - invii multipli di posta descritta;
  - invii multipli di posta indescritta;
  - avvisi di ricevimento relativi ai prodotti di posta descritta *business*;
  - invii multipli di notifiche a mezzo posta.
3. Il test di replicabilità di cui all'articolo 1 si applica alle offerte con estensione nazionale e alle offerte con estensione regionale/provinciale.

### **Articolo 3** **Modalità applicative**

1. Poste Italiane S.p.A. conduce il test di replicabilità di cui all'articolo 1 secondo le modalità applicative indicate nell'allegato A alla presente delibera.
2. Poste Italiane S.p.A. valorizza i singoli parametri della formula del test di replicabilità, di cui all'articolo 1, utilizzando i dati vigenti alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta e, in particolare:
  - a) i prezzi contenuti negli ultimi listini pubblicati;
  - b) i costi contenuti nel più recente documento di separazione contabile certificato dalla società di revisione e trasmesso all'Autorità;
  - c) i costi della manodopera come risultanti dal più recente decreto ministeriale avente ad oggetto la determinazione del costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali, previa comunicazione all'Autorità del relativo importo;
  - d) le aree EU2 come individuate nella delibera dell'Autorità vigente per la quantificazione del grado di copertura dei servizi di recapito dell'ICE;
  - e) il tasso di remunerazione del capitale adottato nella più recente annualità del costo netto del servizio universale verificata dall'Autorità.

### **Articolo 4** **Obblighi informativi**

1. Poste Italiane S.p.A., al fine di consentire all'Autorità il monitoraggio sui risultati del test di replicabilità di cui all'articolo 1, comunica, in un'unica soluzione, entro

trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, le seguenti informazioni:

- i dati utilizzati per la conduzione del test e il relativo risultato;
  - la descrizione delle condizioni giuridiche, economiche e tecniche offerte (quali, ad esempio, valore economico e durata del contratto, singoli servizi e relativi volumi previsti, stazione appaltante, data di sottoscrizione del contratto, riferimenti della procedura selettiva estesa a più concorrenti);
  - documenti originali (ad esempio bandi di gara, capitolati tecnici).
2. Poste Italiane S.p.A. realizza un *database*, accessibile all'Autorità, per il quale indica un responsabile, in cui sono contenute le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

#### **Articolo 5** **Attività di monitoraggio**

1. L'Autorità, tramite la Direzione competente, effettua il monitoraggio delle offerte sottoposte al test di replicabilità di cui all'articolo 1 con cadenza semestrale. Tale attività di monitoraggio è condotta d'ufficio, su base campionaria, o su segnalazione.
2. Qualora dall'analisi dei test di replicabilità si riscontri il mancato rispetto del principio di parità di trattamento e non discriminazione di cui all'articolo 1, l'Autorità ne dà comunicazione a Poste Italiane S.p.A. e valuta la necessità di una revisione delle condizioni di accesso o di altra misura regolamentare.

#### **Articolo 6** **Sanzioni**

1. In caso di mancata comunicazione all'Autorità delle informazioni di cui all'articolo 6, comma 1, entro i termini indicati nel medesimo articolo della presente delibera, si applica la sanzione di cui all'articolo 21, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.



## **Articolo 7 Disposizioni finali**

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento entrano in vigore a far data dalla pubblicazione della presente delibera sul sito *web* dell'Autorità.
2. Con l'adozione del presente provvedimento sono abrogate le delibere nn. 452/18/CONS e 294/20/CONS.

La presente delibera, comprensiva dell'allegato A, concernente le modalità applicative del test di replicabilità, e dell'allegato B che riporta la sintesi della consultazione pubblica e le valutazioni dell'Autorità, che ne costituiscono parte integrante, è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, \_\_\_\_\_ 2023

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**

\_\_\_\_\_

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba

## Allegato A allo Schema di provvedimento

### Modalità applicative del *test* di replicabilità delle offerte di servizi di recapito di invii multipli di Poste Italiane S.p.A.

#### AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Sono sottoposte al *test* le offerte presentate da Poste Italiane S.p.A. (di seguito “PI”) nell’ambito di gare ad evidenza pubblica o di richieste di offerta di grandi clienti privati (di seguito “RDO”), del valore a base d’asta pari o superiore a 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro, aventi ad oggetto, per almeno il 90% del valore a base d’asta, la fornitura di uno o più servizi di recapito di invii multipli indicati al punto 2.
2. I servizi di recapito di invii multipli di cui al punto 1 includono:
  - invii multipli di posta descritta;
  - invii multipli di posta indescritta;
  - avvisi di ricevimento relativi ai prodotti di posta descritta *business*;
  - invii multipli di notifiche a mezzo posta.

#### FORMULA DEL TEST

3. Il *test* verifica se un ipotetico concorrente efficiente è in grado di replicare in modo remunerativo l’offerta di PI.
4. Il *test* è costituito dalla formula seguente, in cui il primo termine rappresenta il ricavo atteso di PI e il secondo termine il costo di recapito atteso dell’ipotetico concorrente efficiente (di seguito “ICE”):

$$\sum_{\substack{a \in A \\ p \in P \\ c \in C}} p_{apc} Q_{apc} \geq \sum_{\substack{a \in A \\ p \in P \\ c \in C}} R_{apc} Q_{apc}^R + \sum_{\substack{a \in A \\ p \in P \\ c \in C}} W_{apc} Q_{apc}^W + I_{gara}$$

Dove:

- **a** = elemento dell’insieme A che include le aree di recapito AM, CP ed EU;





- $p$  = elemento dell'insieme  $P$  che include i porti di peso;
  - $c$  = elemento dell'insieme  $C$  che include i servizi di categoria descritta, indescritta, avvisi di ricevimento e notifiche a mezzo posta di cui al punto 2;
  - $p_{apc}$  = prezzo praticato da PI per un singolo invio appartenente alla categoria  $c$ , del porto di peso  $p$ , da recapitare nell'area  $a$ ;
  - $Q_{apc}$  = volume atteso di invii appartenenti alla categoria  $c$ , del porto di peso  $p$ , da recapitare nell'area  $a$  ;
  - $R_{apc}$  = costo unitario del recapito che l'ICE è in grado di replicare attraverso l'utilizzo della propria infrastruttura logistica, per i servizi appartenenti alla categoria  $c$ , del porto di peso  $p$ , destinati all'area  $a$ .
  - $Q_{apc}^R$  = volume atteso degli invii del servizio di categoria  $c$ , del porto di peso  $p$ , destinati all'area  $a$  in cui l'ICE è in grado di recapitare la posta con la propria rete (aree coperte direttamente dall'ICE).
  - $W_{apc}$  = costo unitario del recapito che l'ICE non è in grado di replicare, per i servizi appartenenti alla categoria  $c$ , del porto di peso  $p$ , destinati all'area  $a$ .
  - $Q_{apc}^W$  = volume atteso degli invii diretti verso le aree non coperte direttamente dall'ICE per il cui recapito l'ICE utilizza la rete o i servizi di PI.
  - $I_{gara}$  = costi specifici della commessa.
5. L'ICE è assunto capace di recapitare con rete propria la posta descritta e le notifiche a mezzo posta in tutto il territorio nazionale ad esclusione delle aree EU2 di cui all'Allegato 2 alla delibera n. 27/22/CONS e la posta indescritta in tutto il territorio nazionale ad esclusione delle aree EU2 di cui all'Allegato 1 alla delibera n. 27/22/CONS.
6. I costi "propri" di recapito dell'ICE ( $R_{apc}$ ) dei servizi appartenenti alla categoria  $c$  destinati all'area  $a$ , è calcolato dal modello di costo di cui al punto 7.
7. I costi di recapito "propri" dell'ICE sono calcolati con un modello di costo, sulla base dei costi di PI opportunamente modificati per tener conto dell'assenza di obblighi di servizio universale per l'ICE, secondo una logica di tipo *adjusted* EEO. Per i costi di PI si farà riferimento ai dati contenuti nel più recente documento di separazione contabile certificato dalla società di revisione e trasmesso all'Autorità.
8. Il modello di cui al punto 7 calcola il costo del primo porto di peso. Per i porti di peso superiori al primo si applica al valore la medesima variazione percentuale eventualmente applicata da PI all'ICE per il recapito nelle aree non direttamente coperte.
9. Il modello di cui al punto 7 si basa sulle seguenti ipotesi e sui seguenti criteri:



- la frequenza di recapito dell'ICE è di 3 giorni a settimana per le aree AM, 2 giorni a settimana per le aree CP e 1,5 giorni per le aree EU;
  - il costo del lavoro dell'ICE è di 18,80 €/ora;
  - il tempo di lavorazione del portalettere dell'ICE è stimato sulla base delle informazioni contenute nella “*Metodologia di calcolo della prestazione del portalettere*”, tenendo conto delle variazioni di volumi giornalieri derivanti dalle ipotesi di riduzione della frequenza di recapito;
  - i volumi medi di invii recapitati dall'ICE sono calcolati utilizzando i dati del più recente documento di separazione contabile certificato dalla società di revisione e trasmesso all'Autorità;
  - i costi di recapito diversi da quelli del portalettere sono calcolati a partire dai costi della separazione contabile, opportunamente rettificati per tener conto dell'assenza di obblighi di servizio universale e della frequenza di recapito dell'ICE. A tal fine, i costi diretti sono imputati ai servizi al 100% del loro valore, i costi operativi comuni al 50%, gli altri costi comuni non sono imputati in quanto non evitabili. Inoltre, le voci di costo (sia costi diretti sia costi operativi comuni) strettamente legate alla frequenza di consegna saranno imputate per un 3/5 del valore per il calcolo del costo di recapito nelle aree AM, per un 2/5 del valore per il calcolo del costo di recapito nelle aree CP e per un 1,5/5 del valore per il calcolo del costo di recapito nelle aree EU;
  - il margine di remunerazione dell'ICE è pari al tasso di remunerazione del capitale adottato nella più recente annualità del costo netto del servizio universale verificata dall'Autorità.
10. Il costo del recapito che l'ICE non è in grado di replicare ( $W_{apc}$ ) corrisponde:
- per la posta indescritta, ai prezzi dell'offerta *wholesale* di PI relativi all'accesso alla rete di servizio universale per il recapito della posta indescritta nelle aree EU2 con prezzi “*retail minus*” - opzione “*Ora*” (data e ora certa) ai sensi dell'art. 2, comma 1, della delibera n. 171/22/CONS;
  - per la posta descritta, ai prezzi dell'offerta *wholesale* di PI relativi all'accesso alla rete di servizio universale per il recapito della posta descritta nelle aree EU2, a condizioni tecniche equivalenti a quelle dei servizi universali degli invii multipli, nell'opzione “*Extrabacino*”, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della delibera n. 171/22/CONS;
  - per le notifiche a mezzo posta, ai prezzi praticati da PI per i corrispondenti servizi universali.
11. Per la stima dei volumi degli invii che l'ICE è in grado di recapitare con rete propria ( $Q_{apc}^R$ ) e degli invii che esso non è in grado di replicare ( $Q_{apc}^W$ ) si farà riferimento, per ogni offerta, alle informazioni relative ai volumi postali per zona di recapito (AM, CP, ed EU) fornite dal committente e agli elenchi delle aree EU2



riportati negli allegati 1 e 2 alla delibera n. 27/22/CONS. Qualora non siano disponibili le informazioni sui volumi per zona di recapito, si potrà fare riferimento a: *i*) dati storici in possesso di PI, se il soggetto che avvia la procedura di gara è già un suo cliente; *ii*) migliore stima possibile sulla base delle informazioni disponibili, quali ad esempio l'ambito geografico di attività del cliente; *iii*) distribuzione nazionale della popolazione, come desumibile dagli Allegati 1 e 2 alla delibera n. 27/22/CONS.

12. Per le offerte formulate da PI nell'ambito di una gara o RDO avente nel suo complesso un'estensione nazionale, nella conduzione del test dovrà essere valorizzato sia il costo unitario del recapito che l'ICE è in grado di replicare attraverso l'utilizzo della propria infrastruttura logistica ( $R_{apc}$ ) sia il costo unitario del recapito che l'ICE non è in grado di replicare ( $W_{apc}$ ).
13. Per le offerte formulate da PI nell'ambito di una gara o RDO avente un'estensione limitata alle regioni Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Toscana, nella conduzione del test dovrà essere valorizzato esclusivamente il costo unitario del recapito che l'ICE è in grado di replicare attraverso l'utilizzo della propria infrastruttura logistica ( $R_{apc}$ ).
14. Qualora gli  $I_{gara}$  siano (in tutto o in parte) comuni a più prodotti nell'ambito della medesima offerta, i costi sono distribuiti sull'intera offerta.

#### LA PROCEDURA PER LA CONDUZIONE DEL TEST

15. PI, al fine di consentire all'Autorità il monitoraggio sui risultati del test di replicabilità, comunica, in un'unica soluzione, all'Autorità, entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, le seguenti informazioni:
  - i dati utilizzati per la conduzione del test e il relativo risultato;
  - la descrizione delle condizioni giuridiche, economiche e tecniche offerte (quali, ad esempio, valore economico e durata del contratto, singoli servizi e relativi volumi previsti, stazione appaltante, data di sottoscrizione del contratto, riferimenti della procedura selettiva estesa a più concorrenti);
  - documenti originali (ad esempio bandi di gara, capitoli tecnici).
16. Poste Italiane realizza un *database*, accessibile all'Autorità, per il quale indica un responsabile, in cui sono contenute le informazioni di cui al punto 15.



17. Con cadenza semestrale, la Direzione competente effettua il monitoraggio delle offerte di PI sottoposte al test di replicabilità. Tale attività di monitoraggio è condotta d'ufficio, su base campionaria, o su segnalazione di soggetti interessati.
18. Qualora si riscontri il mancato rispetto del principio di non discriminazione, l'Autorità comunica a PI la non conformità dell'offerta e valuta la necessità di una revisione delle condizioni di accesso o di altra misura regolamentare.